



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cp.bari@lnd.it
PEC : delegazionebari.puglia@pec.it
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 29 del 13 febbraio 2025

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 197 del 13.02.2025 del Comitato Regionale Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A DEL 10 DICEMBRE 2024

Il Presidente Federale

- visto il C.U. 68/A del 27 agosto 2024, con il quale è stato pubblicato il “Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati;
- ravvisata la necessita di modificare i commi 7 e 8 dell’art. 10 del citato Regolamento, al fine di agevolare le società nell’adempimento degli obblighi ivi previsti;
- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

delibera

di modificare i commi 7 e 8 dell’art. 10 del “Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati, secondo il testo che di seguito si riporta:

“7. Le Società sono obbligate a nominare, entro il 31 dicembre 2024, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il “Responsabile”). La nomina del Responsabile è senza indugio comunicata alla FIGC, mediante l’invio, a mezzo portale servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, di un’autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello generato dal portale, e pubblicata sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente, e affissa in una specifica bacheca presso la sede della Società.”

“8. Le Società devono, altresì, comunicare alla FIGC, mediante l’invio a mezzo portale servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, di un’autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello generato dal portale, l’avvenuta

adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023.”

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.

STRALCIO NOTA DELL' 11 DICEMBRE 2024

Oggetto: Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati ed entrata in vigore dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva

Si fa riferimento al Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, pubblicato dalla FIGC con il C.U. n. 68/A del 27 agosto 2024, per rappresentare quanto segue.

Le società, come noto, entro il 31 dicembre 2024, come disposto dal CONI e recepito nel Regolamento Federale, dovranno nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Detta nomina, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del Regolamento, dovrà essere comunicata alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding inviando apposita autocertificazione a firma del legale Rappresentante.

In proposito, al fine di agevolare le società, è stata implementata dalla Federazione, in tempi molto brevi, apposita sezione del Portale Servizi FIGC, che consentirà alle stesse, in modo semplice e intuitivo, di compilare e depositare direttamente sul Portale Servizi le autocertificazioni di cui all'art. 10, commi 7 e 8. Le società potranno accedere al Portale Servizi con le medesime credenziali già in loro possesso e entrare nella sezione Safeguarding, attraverso l'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>

Per completezza di informazione si rappresenta che le leghe, le Divisioni e Il settore per l'attività giovanile e scolastica non dovranno porre in essere alcuna attività in relazione alle autocertificazioni inviate dalle società tramite portale.

Si allega ad ogni buon fine, il C.U. n. 130/A del 10 dicembre 2024, con il quale è stata modificata la modalità di trasmissione delle autocertificazioni indicando il Portale Servizi in luogo dell'indirizzo pec safeguarding@pec.figc.it che, dalla data odierna, non è più attivo.

La Segreteria della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding e l'Ufficio Information Technology federale sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tanto premesso, si coglie l'occasione per rammentare che la norma transitoria dell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva, come noto, ha indicato la data del 1° gennaio 2025 per l'entrata in vigore dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo. Detti commi fissano le sanzioni comminabili, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti agli art. 10 e 11 del Regolamento, alle società, ai legali Rappresentati e al Responsabile del Safeguarding.

Alla luce di quanto esposto, si invitano le Delegazioni a dare massima informativa alle società di quanto comunicato con la presente.

COMUNICAZIONI L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 197 del 13.02.2025 del Comitato Regionale Puglia

CIRCOLARE N. 46 DEL 12 FEBBRAIO 2025

Oggetto: Testo aggiornato al 31 dicembre 2024 delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo – Artt. da 25 a 38

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 46 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI C.R.

Comunicato Ufficiale n. 197 del 13.02.2025 del Comitato Regionale Puglia

ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. CAPO DI LEUCA	LECCI LUCIO	nato il 27/02/2009
S.S.D. ESPERIA MONOPOLI A R.L.	FIUME CHRISTIAN	nato il 03/09/2009
A.S.D. KIDS CLUB CONVERSANO	D'ORAZIO GIUSEPPE	nato il 09/06/2009
A.S.D. PINK ALTAMURA	CARAMELLA GIULIA	nata il 07/06/2010
A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017	CALÒ MICHELE	nato il 05/03/2009

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (Art. 109 N.O.I.F.)

Questo Comitato Regionale, dopo aver valutato le richieste formulate dai calciatori ed **aver ricevuto l'assenso** delle società di appartenenza, accoglie le seguenti richiesta di svincolo per inattività:

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.753.570	BRINDISINO ALESSANDRO	27/12/2005	11/01/2025	A.S.D. TERRE DI ACAYA E ROCA
2.452.393	DEPASQUALE LEONARDO	27/12/2005	02/11/2022	U.G. MANDURIA SPORT
3.792.344	UVA MARCO	28/04/2006	24/10/2024	LIBERTY BARI S.S.D. A R.L.

Questo Comitato Regionale, dopo aver valutato le richieste formulate dai calciatori ed **in assenza di controdeduzioni** delle società di appartenenza, accoglie le seguenti richiesta di svincolo per inattività:

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
4.314.115	LORUSSO ANTONIO	17/09/1988	23/10/2024	A.S.D. CALCIO TRIANUM 2024

La seguente richiesta **non può essere accolta** in quanto non sussistono i requisiti previsti dall'art. 109 delle N.O.I.F. (mancato inserimento in distinta per almeno 4 gare ufficiali consecutive):

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
16.855	MARIANO GIUSEPPINA	21/07/1976	26/10/2024	A.S.D. PHOENIX TRANI

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Comunicato Ufficiale n. 196 del 13.02.2025 del Comitato Regionale Puglia

GRASSROOTS AWARDS STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Settore Giovanile e Scolastico ha previsto un particolare riconoscimento per l'eccezionale lavoro svolto dalle Società e dai singoli soggetti impegnati nello sviluppo del calcio giovanile di base. Sarà possibile proporre le vostre candidature per le seguenti 10 categorie:

1. **Miglior Grassroots Club:** un club giovanile o dilettantistico che svolge un incredibile lavoro nell'ambito del calcio di base;
2. **Miglior progetto su Calcio e Partecipazione:** un eccezionale progetto innovativo che incrementi le occasioni e le opportunità per giocare a calcio e che coinvolga target differenti nelle attività previste;
3. **Miglior Progetto su Calcio e Disabilità:** un eccezionale progetto sul tema dell'inclusione dei giovani con disabilità attraverso il calcio, promosso da un'associazione, dal Coordinamento Federale, da un club o individualmente da soggetti e agenzie educative;
4. **Miglior Progetto Educativo:** un eccezionale progetto educativo che sia indirizzato agli attori principali del mondo del calcio giovanile: giocatori, allenatori, volontari, genitori, arbitri. L'iniziativa promuove l'innovazione e valori essenziali come il fair play e la sportività contribuendo a sviluppare un ambiente positivo nel mondo del calcio giovanile.
5. **Miglior progetto di Sviluppo Calcio a 5:** un eccezionale progetto che abbia ottenuto rilevanti risultati nello sviluppo e nell'innovazione del Calcio a 5 giovanile;
6. **Miglior progetto di Sviluppo Calcio Femminile:** un eccezionale progetto che abbia ottenuto rilevanti risultati nello sviluppo e nell'innovazione del Calcio Femminile giovanile
7. **Miglior progetto di Sviluppo Calcio nella Scuola:** un eccezionale progetto che abbia ottenuto rilevanti risultati nello sviluppo e nell'innovazione del Calcio nelle Scuole di ogni ordine e grado promosso da Istituti Scolastici o Club che svolgono attività giovanile;
8. **Premio Green Card:** uno straordinario gesto di Fair Play compiuto da giovani calciatori, giovani calciatrici o tecnici che si è contraddistinto per lealtà e correttezza;
9. **Premio Empowerment femminile:** dedicato alla parità di genere. Un eccezionale lavoro svolto da una donna (calciatrice/allenatrice/dirigente) che abbia contribuito a generare valore e crescita per il mondo calcistico giovanile;
10. **Premio Grassroots Leader:** un individuo che ha svolto un eccezionale lavoro di volontariato nel calcio di base che abbia ottenuto rilevanti risultati nello sviluppo e nell'innovazione del Calcio giovanile.

I vincitori che potranno essere segnalati alla UEFA nell'ambito del riconoscimento a livello delle 55 federazioni aderenti agli UEFA Grassroots Awards 2025/2026, saranno premiati in occasione della cerimonia "SGS AWARDS" che si terrà il giorno 13 Giugno 2025 a Coverciano in occasione del prossimo Grassroots Festival.

A tal proposito si richiede di inviare le proposte delle società, inviando una descrizione, le motivazioni che sostengono le candidature comprensive del materiale foto e video ed una breve presentazione in Powerpoint/PDF.

Vi chiediamo di inviare tutto il materiale raccolto al seguente indirizzo di posta elettronica:

puglia.sgs@figc.it

Le proposte dovranno pervenire tassativamente entro il 15 Marzo 2025.

Per qualsiasi chiarimento in merito, potete contattare il Responsabile Organizzativo Regionale Maurizio ORSINI.

PROGRAMMA INCONTRI INFORMATIVI

STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 16 DEL 19/08/2024

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per ottenere il riconoscimento dei livelli di qualità dei club giovanili, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi.

[..] b) Requisiti per il riconoscimento.....

Per ottenere il riconoscimento, oltre ai requisiti generali previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

[..] 9) Organizzazione di un “Programma di Informazione” realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2025 e 2 entro il 30 Aprile 2025) condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- a) Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- b) Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

DELEGAZIONE DI BARI

Società: ASD TORITTO
Luogo: C.Com. “M. Morgese” (Via Lago Vecchio – TORITTO (BA))
Data: 19/02/2025 (ore 19:30)
Incontro: 3^a riunione
Tema: "Coinvolgimento emotivo, l'inizio per lo sviluppo tecnico sportivo e sociale"
Relatore: Antonello PANZARINO e Lorenzo GALLO

Società: ASD LEVANTE BITRITTO
Luogo: C.C. “Gaetano Scirea” (BITRITTO (BA))
Data: 3/03/2025 (ore 16:00)
Incontro: 4^a riunione
Tema: "Aspetti regolamentari del gioco del calcio"
Relatore: Dario LOMBARDI

Società: USD OLIMPIA BITONTO
Luogo: C.S. “Olimpia Sport Village” (Via delle Fornaci – BITONTO (BA))
Data: 17/02/2025 (ore 18:30)
Incontro: 4^a riunione
Tema: "Consigli per una crescita adeguata"
Relatore: Graziello SCHIRALDI

Società: ASD WONDERFUL BARI S. SPIRITO
Luogo: C.S. “Wonderful” (Strada del Feudo - BARI (BA))
Data: 17/02/2025 (ore 15:00)
Incontro: 4^a riunione
Tema: "Aspetti regolamentari del gioco del calcio"
Relatore: Franco RICCIARDI – Rocco FRACCHIOLLA

Società: ASD PRO GIOVENTU' NOICATTARO
Luogo: Campo Com. "B" (NOICATTARO (BA))
Data: 10/03/2025 (ore 18:00)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Attività di base e attività agonistica: regole di gioco"
Relatore: Francesco DESIMINI

Società: SSD SPORT FIVE
Luogo: Palafive "M. Sbiroli" (Via Mummolo – PUTIGNANO (BA))
Data: 05/03/2025 (ore 17:00)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "La comunicazione chiara ed efficace tra tecnico e giovane calciatore e genitore"
Relatore: Miriana D'ONGHIA (Psicologa)

SISTEMA DI QUALITA' DEI CLUB GIOVANILI FASE DI CONTROLLO REGIONE PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Settore Giovanile e Scolastico FIGC ha pubblicato il **C.U. n.16 del 19 Agosto 2024** gli adempimenti per il sistema di riconoscimento dei club giovanili di **3° Livello (Ex Scuole di Calcio Élite)**, **2° Livello (Ex Scuole di Calcio)** e **1° Livello (Ex Centri Calcistici di Base)**.

In seguito all'acquisizione di tutta la documentazione inerente i club della regione Puglia vengono quindi pubblicati in allegato al presente comunicato, gli elenchi dei Club di 3^ e 2^ livello di qualità.

Nel Comunicato Ufficiale di giovedì prossimo saranno pubblicati gli elenchi dei Club di 1^ livello e di quelli "Non Classificati". Questi ultimi come da Comunicato Uff. FIGC-SGS n. 16 del 19/08/2024 sono i: "Club che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle obbligatorioità dei tecnici. In caso di tale condizione, alla società non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei Giovanili."

CONVOCAZIONI CST BARI – TURI

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico **Prof. Antonio QUARTO**, con riferimento all'attività del Centro di Sviluppo Territoriale Calcio a 5 di BARI - TURI comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

Lunedì 17 Febbraio 2025

Presso il Palazzetto dello Sport – Via Cisterne TURI (BA)

Orario convocazione: **15,30**

Orario allenamento: **16,00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi, borraccia, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **del palazzetto**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il Responsabile Organizzativo Regionale Maurizio ORSINI Tel. 392.6629044

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione inviando una mail al Responsabile Organizzativo Regionale cft.pugliasgs@figc.it

STAFF

Responsabile Tecnico CFT: BELVISO Federico Giancarlo
 Allenatore: GIUNTO Antonio
 Allenatore: MONTANARO Domenico
 Psicologa: COSTADURA Silvia

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: UNDER 15 MASCHILE E FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
COLETTA	DANIELE	26/02/2011	ASD AZZURRI CONVERSANO
DAMIANI	JACOPO	15/10/2010	ASD FUTSAL FR. GIOVINAZZO
DAMIANO	MICHELE	10/11/2010	POLICORO ACADEMY FUTSAL
FERRARI	LUCA GIUSEPPE	26/05/2010	ASD VIRTUS MODUGNO
GARGANO	AURELIO	26/10/2011	ASD MOLFETTA BULL5
GIANNINI	MARCO	16/05/2011	ASD THURIAE
IANNAZZONE	ALESSANDRO	20/02/2010	POL. FORTITUDO AD
MELEDANDRI	FABIO	09/11/2011	POL. FORTITUDO AD
MENDOLA	GABRIEL	10/04/2010	ASD CALCIO A5 MANFREDONIA
PALMISANO	SIMONE	31/03/2010	SSD SPORT FIVE SRL
PANSINI	MARCO	25/05/2010	ASD FUTSAL FR. GIOVINAZZO
PERGOLA	ALESSANDRO	27/01/2010	ASD CITTA' DI POTENZA C5
PUGLIESE	FEDERICO	09/01/2010	SSD SPORT FIVE SRL
RAMUNNI	SERGIO	11/04/2010	ASD AZZURRI CONVERSANO
ROSSETTI	FEDERICO	31/03/2010	APD SAMMICHELE 1992
RUSSO	SAMUELE	16/07/2011	ASD THURIAE
SINIGAGLIA	DESIREE	09/02/2010	ASD NEW BISCEGLIE GIRLS
SIVO	EMILIANO	25/01/2011	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
STAFFIERI	FRANCESCO	05/03/2010	POL. FORTITUDO AD
STANO	NICOLAS	22/02/2011	ASD THURIAE
TALDONE	ALESSANDRO	14/10/2010	ASD FUTSAL FR. GIOVINAZZO
VITANOSTRA	SIMONE	14/01/2011	ASD FUTSAL ANDRIA

CONVOCAZIONI CFT BARI – BITETTO

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico **Prof. Antonio QUARTO**, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di BARI - BITETTO comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

Lunedì 17 Febbraio 2025

Presso il Campo Comunale di Bitetto "A. Antonucci" – S.P. 90 BITETTO (BA)

Orario convocazione: **15,30**

Orario allenamento: **16,00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi, borraccia, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario essere in possesso di:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenni firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il Responsabile Organizzativo Regionale Maurizio ORSINI Tel. 392.6629044. In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione inviando una mail al Responsabile Organizzativo Regionale cft.pugliasgs@figc.it

STAFF

Responsabile Tecnico CFT: TAVARILLI Vincenzo
 Allenatore: PONTRELLI Gaetano
 Allenatore: TOMASICCHIO Nicola
 Preparatore atletico: DI PINTO Mauro
 Allenatore dei portieri: IACOVAZZO Francesco
 Psicologa: COSTADURA Silvia
 Fisioterapista: VESPASIANI Marco
 Medico: AMENDOLA Ferdinando

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATIE**CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE**

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
BATTISTA	NICOLA	28/07/2011	ASD FOOTBALLITE ADELFA
CAMPOBASSO	NICOLO'	17/02/2011	ASD INVICTUS LAM ACADEMY
CARRASSI	CARLO NICOLO'	08/08/2011	ASD NICK CALCIO BARI
CASSANO	LUIGI	08/01/2011	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
CASTELLANA	MATTIA	31/08/2011	ASD LA QUERCIA
CAVALIERE	FRANCESCO	05/08/2011	ASD PRO CALCIO BARI
FIGLIORE	NICOLO'	10/10/2011	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
FONTANAROSA	MATTIA	01/01/2011	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
GARGANO	NICOLO'	09/03/2011	ASD FOOTBALLITE ADELFA
MANZARI	VITO	16/08/2011	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
MARTINO	GABRIELE GIACOM	03/02/2011	ASD FREE TIME AZZURRO
MINCUZZI	VITANTONIO PIO	08/07/2011	ASD INVICTUS LAM ACADEMY
MISCEO	GIUSEPPE	22/01/2011	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
NAPOLETANO	FRANCESCO	16/03/2011	SSD ESPERIA MONOPOLI SRL
NOCITO	CATALDO	05/03/2011	ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
NEVIERA	ONOFRIO	16/03/2011	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
PAPPOLLA	GIUSEPPE	17/05/2011	ASD SOCCER TRANI
PETAROSCIA	CHRISTIAN	04/10/2011	ASD NICK CALCIO BARI
RACANIELLO	FRANCESCO	29/03/2011	ASD WONDERFUL BARI S.SPIRITO
SERAFINO	VINCENZO	30/04/2011	ASD PRO CALCIO BARI
TASSIELLO	SAMUELE	01/02/2011	ASD LEVANTE BITRITTO

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
AMATO	ANTONIO	12/03/2012	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
AMORUSO	FRANCESCO	19/08/2012	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
ARMENISE	GIUSEPPE	29/08/2012	ASD INVICTUS LAM ACADEMY
CARBONARA	FRANCESCO	10/12/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
DAMMACCO	MARIO	08/11/2012	ASD PRO CALCIO BARI
DE SARIO	GEMI	15/09/2012	ASD FOOTBALLITE ADELFA
DI GRAVINA	VICTOR	02/09/2012	ASD FOOTBALLITE ADELFA
GENCO	ALESSIO	30/05/2012	ASD LA QUERCIA
GIOTTA	GABRIELE	10/02/2012	ASD POLISPORTIVA NOCI
LABIANCA	GIUSEPPE	23/04/2012	ASD PRO CALCIO BARI
LASERRA	GAETANO	31/01/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
MARZILIANO	PIERDAVIDE	20/02/2012	ASD INVICTUS LAM ACADEMY
MASINO	NICOLA	01/02/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
MONTEDURO	ALEX	03/06/2012	ASD NICK CALCIO BARI
NETTI	GIORGIO	26/02/2012	ASD LA QUERCIA
RICCHETTI	ALESSANDRO	08/06/2012	ASD PRO CALCIO BARI
SCARAMUZZI	ARMANDO	13/01/2012	ASD INTESA SPORT CLUB BARI
TRIBUZIO	IGNAZIO	01/04/2012	ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO
VITALINI	ANTONIO	15/10/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL

CATEGORIA: UNDER 13, 14 E 15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ANAGNI	ESTER	29/01/2010	SSC BARI CALCIO
ANGELICO	SILVIA HEKLA	06/04/2010	ASD PINK SPORT TIME
BIANCO	GAIA	30/06/2011	ASD LA QUERCIA
CAPUTO	ELENA	10/04/2010	SSC BARI CALCIO
DE PASQUALE	MARIA SOLE	12/11/2010	ASD PINK SPORT TIME
FANELLI	FEDERICA	23/04/2010	ASD PINK SPORT TIME
GIACOVELLI	CATERINA	03/06/2010	ASD PINK SPORT TIME
MARANGI	RITA	25/02/2011	SSC BARI CALCIO
MENZULLI	MARIA	31/03/2011	SSC BARI CALCIO
MORGESE	CRISTINA	13/07/2011	ASD PINK SPORT TIME
NACCI	DESIREE	27/06/2011	SSC BARI CALCIO
ROSSINI	ELEONORA	08/07/2010	SSC BARI CALCIO
SASSANELLI	AURORA	28/05/2010	ASD PINK SPORT TIME
SERIO	CLAUDIA	02/02/2010	ASD PINK SPORT TIME
SOTTILE	CAROLINA	23/03/2010	SSC BARI CALCIO
TANZI	ANGELA	07/11/2010	SSC BARI CALCIO
TRISOLINI	KATIA	19/05/2010	SSC BARI CALCIO
VALERIO	EMMA	23/06/2011	ASD LEVANTE BITRITTO
VENTOLA	GIOVANNA	25/03/2010	SSC BARI CALCIO
VERNI	CRISTIANA M	07/03/2010	ASD PINK SPORT TIME

WORKSHOP EVOLUTION PROGRAMME PROGETTO AREA SVILUPPO TERRITORIALE

CLUB AST

L'obiettivo principale dei workshop tematici da tenersi presso i club aderenti al progetto AST è quello di dare ampio e rilevante spazio alla componente formativa, informativa ed educativa, particolarmente centrale e di fondamentale importanza per il programma di sviluppo territoriale Evolution Programme.

Alla luce di ciò, diviene particolarmente importante consolidare ulteriormente la proposta destinata a tutte le componenti e a tutti i soggetti coinvolti nel percorso non solamente di formazione tecnico-sportiva ma anche educativa dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici.

Pertanto

- **Giovedì 13 Febbraio 2025** alle ore **17,00** presso la **Sala Conferenze dell' "Oratorio Chiesa della Fiducia", Via Firenze – CALIMERA (LE)** si terrà un **Workshop** di Area Psicologica dal titolo: **"Lo stile di conduzione del genitore efficace"** organizzato ed ospitato dal club **ASD CALIMERA** afferente all'**Area Sviluppo Territoriale di Lecce**.
- **Sabato 15 Febbraio 2025** alle ore **10,00** presso il **Centro Sportivo "Levante Center 2", Via Tenente Suglia – BARI (BA)** si terrà un **Workshop** di Area Talent dal titolo: **"Il TIPASS: uno strumento per valorizzare"** organizzato ed ospitato dal club **SSD LEVANTE AZZURRO SRL** afferente all'**Area Sviluppo Territoriale di BARI**.
- **Lunedì 17 Febbraio 2025** alle ore **18,00** presso la **Sala Conferenze "Fondazione Filograna", Via s. De Matteis – CASARANO (LE)** si terrà un **Workshop** di Area Tecnica dal titolo: **"Dal modello di allenamento alle modalità di gioco"** organizzato ed ospitato dal club **ASD ANTONIO FILOGRANA** afferente all'**Area Sviluppo Territoriale di LECCE**.
- **Martedì 18 Febbraio 2025** alle ore **17,00** presso la **Sala Conferenze dello "Sport Village", Via Barletta – ANDRIA (BT)** si terrà un **Workshop** di Area Psicologica dal titolo: **"Lo stile di conduzione del genitore efficace"** organizzato ed ospitato dal club **ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA** afferente all'**Area Sviluppo Territoriale della BAT**.
- **Sabato 22 Febbraio 2025** alle ore **15,30** presso la **Sala Conferenze "Conart" – FOGGIA (FG)** si

terrà un **Seminario di interventi** che riguarderanno tutte le aree di riferimento che di seguito riportiamo: Area Performance, relatore Prof. Italo SANNICANDRO titolo “Valutare per crescere”; Area Metodologica relatore Prof Antonio AUCIELLO titolo “Dalle modalità di allenamento ai modelli di gioco”; Area Psicologica relatore Dott. Giovanni DIPAOLA titolo “Allenare nei club giovanili: ruolo e competenza dell’area tecnica”.

Organizzato dall’**Area Sviluppo Territoriale di FOGGIA**.

- **Venerdì 28 Febbraio 2025** alle ore **18,00** presso la **Sala Conferenze del C.S. “Rella”, – VILLA CASTELLI (BR)** si terrà un **Workshop** di Area Psicologica dal titolo: “**Sport & Famiglia: Una sinergia vincente**” organizzato ed ospitato dal club **ASD UNITED GROTTAGLIE** afferente all’**Area Sviluppo Territoriale di TARANTO**.

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Regionale: **Academy**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. PASSEPARTOUT AURORA BARI**
Categoria di partecipazione: **Esordienti 1° anno – Esordienti misti – Primi calci – Pulcini misti – Piccoli amici**
Periodo di svolgimento: **23 Febbraio 2025**

Torneo Regionale: **Kick Off Super Cup 2025**
Organizzato dalle Società: **S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.**
Categoria di partecipazione: **Esordienti 1° anno – Esordienti misti – Primi calci – Pulcini 1° anno – Pulcini misti – Piccoli amici**
Periodo di svolgimento: **16 Febbraio 2025**

Torneo Regionale: **Roberto Lavermicocca Group Cup**
Organizzato dalle Società: **S.S.D. LEVANTE AZZURRO SRL**
Categoria di partecipazione: **Esordienti 1° anno – Pulcini 1° anno – Pulcini misti – Primi calci**
Periodo di svolgimento: **15 Febbraio 2025**

Torneo Regionale: **2° Torneo “La Contessa”**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. SOCCER ACADEMY CERIGNOLA**
Categoria di partecipazione: **Esordienti misti – Pulcini 1° anno – Pulcini misti – Pulcini 2° anno – Primi calci**
Periodo di svolgimento: **16 Febbraio 2025**

Torneo Regionale: **Nuovarredo Carnival Cup**
Organizzato dalle Società: **VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO SSDARL**
Categoria di partecipazione: **Pulcini misti**
Periodo di svolgimento: **16 Febbraio 2025**

Torneo Regionale: **Joma Champions Cup 2025 – preview bat**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA**
Categoria di partecipazione: **Esordienti misti– Pulcini misti – Primi calci**
Periodo di svolgimento: **23 Febbraio 2025**

Il Coordinamento SGS e la LND Puglia, in ottica di coordinamento e controllo dei Tornei per le Categorie dell’Attività di Base, ai fini del regolare svolgimento dei Tornei, precisa quanto segue:

- **Distinta di gara:** Il primo giorno del Torneo dovrà essere effettuato, da parte della Società organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini FIGC. Al termine del Torneo vanno inviate

copie delle distinte delle gare effettuate ed una relazione finale, al Referente Tecnico SGS alla mail: sviluppo.puglia@figc.it

- **NO a tempi unici:** ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato;
- **Sostituzioni:** tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della Società organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull'applicazione della regola;
- **Risultato gara:** ogni tempo costituisce una «mini-gara». Il risultato dell'incontro è dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco, pertanto non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri;
- **Criteri in caso di parità di punti:** Poiché ogni tempo costituisce mini gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri documenti creati a posteriori;
- **Gare finali ad eliminazione diretta:** nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi all'italiana. Chiaramente dovrà essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato;
- **Premiazione:** questo Coordinamento, visto il carattere ludico dei Tornei dell'Attività di Base, auspica che non si dia peso alla vittoria del Torneo, premiando allo stesso modo con medaglie (o coppe uguali) tutte le Società partecipanti al Torneo, evitando la premiazione di singoli calciatori (come miglior giocatore o portiere);
- **Regolamenti tecnici:** si rimanda alla circolare Attività di Base per tutti i dettagli sui regolamenti tecnici in base alla Categoria
<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n17-sgsprogrammazione-attivita%20di-base-e-modalita%20di-gioco-categorie-dibase-2024-2025/>

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI

Richiesta variazioni gare

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 33 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire al competente Comitato Regionale/Provinciale**, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.**

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

Rinvio gare

Si comunica, alla Società dipendenti, che verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, **SOLO SE PROVVISI DI DATA ED ORA DEL RINVIO COSI' COME DA MODULISTICA ALLEGATA A**

QUESTO COMUNICATO.

All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte.

Distinte

Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Provinciali LND e SGS, è obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l'apposita procedura esistente all'interno dell'area riservata.

Al fine di agevolare il compito delle Società, si predispone la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte le caratteristiche, e le potenzialità di questo strumento.

Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente:

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario;
- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica
- Dirigenti per i quali è stata richiesta l'emissione della tessera "Accompagnatore Ufficiale" via firma elettronica;
- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva.

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all'interno del recinto di giuoco.

Un altro strumento a disposizione delle Società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado di accedere all'area riservata, consentendo loro **ESCLUSIVAMENTE** di operare per la creazione e stampa delle distinte elettroniche.

La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME.

Recupero gare interrotte

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e alle modifiche introdotte dall'Art. 30 "Lo svolgimento dei Campionati" punto 4 del Regolamento della L.N.D., si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

Durata delle gare in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale

Under 17: le gare hanno una durata di 90 minuti (2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 15 minuti ciascuno.

Under 16: le gare hanno una durata di 80 minuti (2 tempi regolamentari da 40 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.

Under 15: le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.

Under 14: le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno).

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 74 delle N.O.I.F. nei campionati di calcio a 11 organizzati dalla LND sia regionali che provinciali, è consentita la sostituzione di massimo cinque calciatori/calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nei campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico Allievi e Giovanissimi, è consentita la sostituzione di sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Le predette sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento della gara nel rispetto del Regolamento del Giuoco del Calcio.

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

✓ Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare possono essere autorizzati dalla segreteria del Delegazione LND di Bari solo previo accordo tra le Società interessate **DA COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA** per mezzo e-mail (cp.bari@lnd.it) attraverso l'apposito modulo allegato al comunicato nr 10 del 3/10/2024

UNDER 17 FASE 2

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/02/2025	3 A	FOOTBALLITE ADELFA	POLISPORTIVA NOCI		10:00		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/02/2025	3 A	LEVANTE BITRITTO *FCL*	NEW FOOTBALL ACADEMY SQ.B *FCL*	15/02/2025	17:00		CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A BARI (S.GIROLAMO) VIA OTTORINO RESPIGHI 3

UNDER 16 FASE 2

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
17/02/2025	3 A	BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	MONOSPOLIS	15/02/2025	19:30		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	3 A	DIAVOLI BIANCOROSSI	GINOSA	17/02/2025	18:00		CAMO COMU."TERESA MIANI"ER.AR GINOSA VIA PER MONTESCAGLIOSO

UNDER 15 FASE 2

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/02/2025	3 A	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	LA QUERCIA	20/02/2025	18:00		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/02/2025	3 A	FORTITUDO A.D.	PELLEGRINO SPORT C.5	18/02/2025	15:30		C.C. "IGNAZIO CONTE" PALAGIANELLO C.DA PARCO CASALE DR06/2024

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/02/2025	3 A	SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	FREE TIME AZZURRO		09:00		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/02/2025	3 A	NEW TEAM TERLIZZI	IST. DI CAGNO ABBRESCIA	15/02/2025	17:00		CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A BARI (S.GIROLAMO) VIA OTTORINO RESPIGHI 3

UNDER 14 FASE 2**GIRONE C**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
17/02/2025	3 A	SPORTLANDIA	POLIMNIA CALCIO		15:45		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/02/2025	3 A	INVICTUS LAM ACCADEMY *FCL*	WONDERFUL BARI S.SPIRITO *FCL*		09:30		

PROGRAMMA GARE**RINVIO GARA A DATA DA DESTINARSI**

Si comunica, alla Società dipendenti, che tale pratica a far data dal 1 aprile 2017 non sarà più ammessa. Verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, SOLO se provviste di data ed ora del rinvio così come da modulistica allegata a questo Comunicato.

All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte.

TERZA CATEGORIA**GIRONE A - 7 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
FOOTBALL ACQUAVIVA	LA BARI SPORTIVA	R	22/02/2025 15:00	CAMPO COMUNE "GIAMMARRIA"E.A	ACQUAVIVA DELLE FONTI
LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.	ACADEMY GIOVINAZZO	R	23/02/2025 15:00	C COMUNALE "M.VARIATO"ER.A*	BARI (JAPIGIA)
SPORT GIOVANILE MOLFETTA	MONOSPOLIS	R	23/02/2025 18:00	C.COM."B.PETRONI"ER.ART.	MOLFETTA
TERRIBILE SOCCER	FULGOR MOLFETTA 2009	R	23/02/2025 11:00	C.C SANNICANDRO *	SANNICANDRO DI BARI

UNDER 17 FASE 2**GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO	ATLETICO NOCI	A	22/02/2025 17:00	CAM COMN."RUGGERI SCIANNI"E.A	ALBEROBELLO
POLISPORTIVA NOCI	ACCADEMIA CALCIO MOLA	A	23/02/2025 09:30	CAMPO CO.DE LUCA RESTA"ER.ART	NOCI
SPORTLANDIA	FOOTBALLITE ADELFA	A	23/02/2025 12:00	COMU"VIALE OLIMPIA"	LOCOROTONDO

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ARCOBALENO TRIGGIANO	CALCIOMANIA	A	23/02/2025 09:00	C. COM"PRIN.PE DI PIEMONTE"E.A	TRIGGIANO
NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	PASSEPARTOUT AURORA BARI	A	23/02/2025 12:00	C COMUNALE "M.VARIATO"ER.A*	BARI (JAPIGIA)
PRO GIOVENTU NOICATTARO	FENICKS BARI	A	23/02/2025 10:00	C.C DELL'AMICIZIA E.A.MAX 99.P	CAPURSO

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FOOTBALL ACQUAVIVA	SANTERAMO CALCIO	A	23/02/2025 10:00	CAMPO COMUNLE "GIAMMARIA"E.A	ACQUAVIVA DELLE FONTI
GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	EVOLUTION ALTAMURA	A	23/02/2025 11:00	CAMPO INDISPONIBILE	
TORITTO	PELLEGRINO SPORT C.5	A	23/02/2025 11:00	CAMP COM"MICHELE MORGESE"E.A	TORITTO
AVANTI ALTAMURA	BITETTO	A	24/02/2025 15:30	C.S."DELFINELLO"DR DER 11/24	ALTAMURA

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FREE TIME AZZURRO	BIANCOROSSO MOLFETTA	A	22/02/2025 18:00	C COMUNALE"M.VARIATO"ER.A*	BARI (JAPIGIA)
INTESA SPORT CLUB BARI	SOCCER RUVO	A	23/02/2025 09:00	CAMP PRIVATO"TONINO RANA"-B.*	BARI (CARBONARA)
IST. DI CAGNO ABBRESCIA	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	A	23/02/2025 09:00	CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A	BARI (S.GIROLAMO)

GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
NEW FOOTBALL ACADEMY SQ.B	IST. DI CAGNO ABBRESCSQ.B	A	24/02/2025 16:30	C COMUNALE"M.VARIATO"ER.A*	BARI (JAPIGIA)
PRO GIOVENTU NOICATTASQ.B	LEVANTE BITRITTO	A	27/02/2025 15:00	CAMPO COMUN.B" NOICATTARO	NOICATTARO

UNDER 16 FASE 2**GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
MONOSPOLIS	AGON CLUB ALTAMURA	A	22/02/2025 17:00	CAMPO PRIVATO "CARRIERI 2"E.A	MONOPOLI
FREE TIME AZZURRO	BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	A	23/02/2025 08:30	C COMUNALE"M.VARIATO"ER.A*	BARI (JAPIGIA)
POLIMNIA CALCIO	SANTERAMO CALCIO	A	23/02/2025 11:30	C.MAD.D'ALTOMARE"ERB.AR MAX 99	POLIGNANO A MARE

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
PRO CALCIO BARI	PALO FOOTBALL CLUB	A	22/02/2025 17:00	C.S.BARI SPORTING CLUB E.A.	BARI (LOSETO)
SOCCER RUVO	ACADEMY GIOVINAZZO	A	22/02/2025 16:00	CAMPO COMUNALE"F.COPPI"E.AR	RUVO DI PUGLIA
BIANCOROSSO MOLFETTA	SPORT GIOVANILE MOLFETTA	A	23/02/2025 08:30	C.COM."B.PETRONI"ER.ART.	MOLFETTA

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FOOTBALL ACADEMY GIOIA	HELLAS LATERZA	A	23/02/2025 10:00	C.C.O MARTUCCI E.A MAX 100 PER	GIOIA DEL COLLE
DIAVOLI BIANCOROSI	FORTITUDO A.D.	A	24/02/2025 15:00	CAMPO COMUNALE "DE BELLIS"E.A	CASTELLANETA

UNDER 15 FASE 2**GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ATLETICO NOCI	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	A	22/02/2025 15:30	CAMPO CO.DE LUCA RESTA"ER.ART	NOCI
LA QUERCIA	FOOTBALL ACADEMY GIOIA	A	23/02/2025 09:30	C.COM"TORINO 49"ER.AR	PUTIGNANO
POLIMNIA CALCIO	POLISPORTIVA NOCI	A	23/02/2025 09:30	C.MAD.D'ALTOMARE"ERB.AR MAX 99	POLIGNANO A MARE
SPORTLANDIA	ACADEMY CALCIO ALBEROBELL	A	23/02/2025 09:00	COMU"VIALE OLIMPIA"	LOCOROTONDO

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
EVOLUTION ALTAMURA	FORTITUDO A.D.	A	22/02/2025 19:15	CAMP COM"MICHELE MORGESE"E.A	TORITTO
PELLEGRINO SPORT C.5	FOOTBALL CLUB SANTERAMO	A	22/02/2025 15:30	CAMPO COMU "CAGNAZZI" *DR S.GI	ALTAMURA
REAL OLIMPIA GRAVINA	AVANTI ALTAMURA	A	23/02/2025 09:00	C. SPINAZZOLA EX FEZZATOIA E.A	GRAVINA IN PUGLIA
AGON CLUB ALTAMURA	DIMATEAM	A	27/02/2025 15:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI" *DR S.GI	ALTAMURA

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FREE TIME AZZURRO	CALCIO RAGAZZI VALENZANO	A	22/02/2025 16:30	C COMUNALE*M.VARIATO*ER.A*	BARI (JAPIGIA)
ARCOBALENO TRIGGIANO	SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	A	23/02/2025 11:30	C. COM*PRIN.PE DI PIEMONTE*E.A	TRIGGIANO
ACADEMY BARI	OLIMPIA BITONTO	A	26/02/2025 16:30	C COMUNALE*M.VARIATO*ER.A*	BARI (JAPIGIA)

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
SANTO STEFANO MODUGNO	NEW TEAM TERLIZZI	A	22/02/2025 18:30	NUO COMUNALE*S.PALMIOTTA*E.A	MODUGNO (C.DA S.STEFANO)
IST. DI CAGNO ABBRESCIA	MOLFETTA CALCIO SSD ARL	A	23/02/2025 11:00	CAMP.COM.*F.CAPOCASALE*ER.A	BARI (S.GIROLAMO)
PALO FOOTBALL CLUB	SOCCER RUVO	A	24/02/2025 18:00	CAMP COM*MICHELE MORGESE*E.A.	TORITTO
BARI S.P.A.	SPORT GIOVANILE MOLFETTA	A	26/02/2025 15:00	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO

GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ATLETICO CASAMAXIMA	FENICKS BARI	A	23/02/2025 10:30	CAMPO COMUNALE "LIOTINO"	CASAMASSIMA
KIDS CLUB CONVERSANO	ATLETICO BARI	A	23/02/2025 11:00	STADIO*AZZ. D'ITALIA*ERB.ART.	CASTELLANA GROTTE
MONOSPOLIS	FOOTBALLITE ADELFA	A	23/02/2025 12:15	CAMPO PRIVATO *CARRIERI 2*E.A	MONOPOLI

GIRONE F - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BRUNO SOCCER SCHOOL	FOOTBALL ACQUAVIVA	A	22/02/2025 17:00	C.COM.*B.PETRONI*ER.ART.	MOLFETTA
VIRTUS PALO	AUDACE MOLFETTA CALCIO	A	22/02/2025 18:00	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO
PASSEPARTOUT AURORA BARI	ARCOBALENO TRIGGIANO SQ.B	A	23/02/2025 10:00	CA*G.PASTORE* EX C.I.A.P.I.	BARI

GIRONE G - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
INVICTUS LAM ACCADEMY	LEVANTE BITRITTO	A	23/02/2025 08:30	NUO COMUNALE*S.PALMIOTTA*E.A	MODUGNO (C.DA S.STEFANO)
IST. DI CAGNO ABBRESCSQ.B	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	A	24/02/2025 16:00	CAMP.COM.*F.CAPOCASALE*ER.A	BARI (S.GIROLAMO)
VIRTUS PALESE CALCIO	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	A	24/02/2025 15:30	C.CO.GIACCHINO LOVERO ER.AR.	BARI (PALESE)

UNDER 14 FASE 2**GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
LEVANTE BITRITTO	ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA	A	23/02/2025 11:00	CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A	BITRITTO
ARCOBALENO TRIGGIANO	FREE TIME AZZURRO	A	24/02/2025 16:30	C. COM*PRIN.PE DI PIEMONTE*E.A	TRIGGIANO
CALCIOMANIA	BARI S.P.A.	A	26/02/2025 15:00	STADIO*AZZ. D'ITALIA*ERB.ART.	CASTELLANA GROTTE
INTESA SPORT CLUB BARI	PAOLO DIGIORGIO	A	26/02/2025 15:30	CAMP PRIVATO*TONINO RANA*-B*	BARI (CARBONARA)

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
SILVIUM GRAVINA	EVOLUTION ALTAMURA	A	22/02/2025 15:00	C S.*DELFINELLO*DR DER 11/24	ALTAMURA
REAL OLIMPIA GRAVINA	TORITTO	A	23/02/2025 11:00	C. SPINAZZOLA EX FEZZATOIA E.A	GRAVINA IN PUGLIA
OLIMPIA BITONTO	ACADEMY ALTAMURA	A	24/02/2025 18:00	CAMP.COM.*F.CAPOCASALE*ER.A	BARI (S.GIROLAMO)
FORTITUDO A.D.	AGON CLUB ALTAMURA	A	27/02/2025 15:00	CAMPO INDISPONIBILE	

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ACCADEMIA CALCIO MOLA	SPORTLANDIA	A	23/02/2025 09:30	CAMPO COM*CAD.SUPERGA*ERB.AR	MOLA DI BARI
POLIMNIA CALCIO	ESPERIA MONOPOLI A R.L.	A	24/02/2025 15:30	C.MAD.D'ALTOMARE*ERB.AR MAX 99	POLIGNANO A MARE
LA QUERCIA	MONOSPOLIS	A	25/02/2025 15:30	C.COM*TORINO 49*ER.AR	PUTIGNANO

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	SANTO STEFANO MODUGNO	A	22/02/2025 17:15	NUO COMUNALE*S.PALMIOTTA*E.A	MODUGNO (C.DA S.STEFANO)
BRUNO SOCCER SCHOOL	PRO CALCIO BARI	A	23/02/2025 10:00	C.COM.*B.PETRONI*ER.ART.	MOLFETTA
SPORT GIOVANILE MOLFETTA	REAL OLIMPIA TERLIZZI	A	23/02/2025 11:30	C.COM.*B.PETRONI*ER.ART.	MOLFETTA

GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
WONDERFUL BARI S.SPIRITO	LEVANTE AZZURRO S.R.L.	A	22/02/2025 17:00	CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR.	BARI (SAN PIO)
EVOLUTION ALTAMURA SQ.B	INVICTUS LAM ACCADEMY	A	24/02/2025 19:30	CAMP COM"MICHELE MORGESE"E.A	TORITTO

RISULTATI**TERZA CATEGORIA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
ACADEMY GIOVINAZZO	- FULGOR MOLFETTA 2009	0 - 0	
LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.	- MONOSPOLIS	2 - 2	
SPORT GIOVANILE MOLFETTA	- FOOTBALL ACQUAVIVA	1 - 6	
(1) TERRIBILE SOCCER	- LA BARI SPORTIVA	0 - 3	

(1) - disputata il 08/02/2025

UNDER 17 FASE 2**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/02/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 1 Giornata - A				GIRONE E - 1 Giornata - A			
SANTERAMO CALCIO	- GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	-	F	(1) PRO GIOVENTU NOICATTASQ.B	- NEW FOOTBALL ACADEMY SQ.B	5 - 2	

(1) - disputata il 06/02/2025

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A				GIRONE B - 2 Giornata - A			
(1) ACADEMY CALCIO ALBEROBELL	- ACCADEMIA CALCIO MOLA	2 - 1		ARCOBALENO TRIGGIANO	- PRO GIOVENTU NOICATTARO	1 - 6	
ATLETICO NOCI	- REAL PUTIGNANO	2 - 2		ATLETICO CASAMAXIMA	- PASSEPARTOUT AURORA BARI	2 - 4	
SPORTLANDIA	- POLISPORTIVA NOCI	0 - 5		NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	- CALCIOMANIA	5 - 2	

(1) - disputata il 08/02/2025

GIRONE C - 2 Giornata - A				GIRONE D - 2 Giornata - A			
(1) EVOLUTION ALTAMURA	- PELLEGRINO SPORT C.5	5 - 1		(1) BIANCOROSSO MOLFETTA	- SOCCER RUVO	5 - 5	
(1) FOOTBALL ACQUAVIVA	- AVANTI ALTAMURA	1 - 1		INTESA SPORT CLUB BARI	- WONDERFUL BARI S.SPIRITO	1 - 10	
(1) GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	- BITETTO	6 - 6		IST. DI CAGNO ABBRESCIA	- PALO FOOTBALL CLUB	3 - 0	
TORITTO	- SANTERAMO CALCIO	1 - 0					

(1) - disputata il 08/02/2025

GIRONE E - 2 Giornata - A			
(1) IST. DI CAGNO ABBRESCSQ.B	- LEVANTE BITRITTO	2 - 4	

(1) - disputata il 10/02/2025

UNDER 16 FASE 2**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
(1) AGON CLUB ALTAMURA	- BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	1 - 1	(1) ACADEMY GIOVINAZZO	- PALO FOOTBALL CLUB	1 - 7
(2) MONOSPOLIS	- POLIMNIA CALCIO	5 - 1	(1) SOCCER RUVO	- BIANCOROSSO MOLFETTA	4 - 1
SANTERAMO CALCIO	- FREE TIME AZZURRO	1 - 1	SPORT GIOVANILE MOLFETTA	- PRO CALCIO BARI	1 - 2
(1) - disputata il 12/02/2025			(1) - disputata il 08/02/2025		
(2) - disputata il 08/02/2025					

GIRONE C - 2 Giornata - A		
FOOTBALL ACADEMY GIOIA	- DIAVOLI BIANCOROSSI	1 - 3
FORTITUDO A.D.	- GINOSA	2 - 2

UNDER 15 FASE 2**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/02/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	- POLISPORTIVA NOCI	3 - 0	FORTITUDO A.D.	- AVANTI ALTAMURA	3 - 1

GIRONE D - 1 Giornata - A		
(1) MOLFETTA CALCIO SSD ARL	- SANTO STEFANO MODUGNO	- W
(1) - disputata il 01/02/2025		

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
LA QUERCIA	- ACADEMY CALCIO ALBEROBELL	2 - 1	(1) AGON CLUB ALTAMURA	- EVOLUTION ALTAMURA	- R
(1) POLIMNIA CALCIO	- ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	2 - 3	(2) AVANTI ALTAMURA	- FOOTBALL CLUB SANTERAMO	1 - 4
(2) POLISPORTIVA NOCI	- FOOTBALL ACADEMY GIOIA	1 - 2	(2) PELLEGRINO SPORT C.5	- DIMATEAM	1 - 5
SPORTLANDIA	- ATLETICO NOCI	1 - 1	(1) - da disputare il 13/02/2025		
(1) - disputata il 10/02/2025			(2) - disputata il 08/02/2025		
(2) - disputata il 08/02/2025					

GIRONE C - 2 Giornata - A			GIRONE D - 2 Giornata - A		
(1) ACCADEMIA CALCIO MOLA	- ACADEMY BARI	- R	(1) IST. DI CAGNO ABBRESCIA	- BARI S.P.A.	0 - 5
(2) CALCIO RAGAZZI VALENZANO	- SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	1 - 6	NEW TEAM TERLIZZI	- SOCCER RUVO	1 - 3
(3) FREE TIME AZZURRO	- OLIMPIA BITONTO	1 - 2	(2) PALO FOOTBALL CLUB	- MOLFETTA CALCIO SSD ARL	0 - 10
(1) - disputata il 12/02/2025			(3) SANTO STEFANO MODUGNO		
(2) - disputata il 10/02/2025			- SPORT GIOVANILE MOLFETTA		
(3) - disputata il 08/02/2025			(1) - disputata il 11/02/2025		
			(2) - disputata il 10/02/2025		
			(3) - disputata il 08/02/2025		

GIRONE E - 2 Giornata - A			GIRONE F - 2 Giornata - A		
(1) ATLETICO BARI	- NOICATTARO	3 - 1	ARCOBALENO TRIGGIANO SQ.B	- AUDACE MOLFETTA CALCIO	8 - 0
KIDS CLUB CONVERSANO	- FENICKS BARI	4 - 1	BITETTO	- BRUNO SOCCER SCHOOL	0 - 3
(2) MONOSPOLIS	- ATLETICO CASAMAXIMA	3 - 0	(1) VIRTUS PALO	- FOOTBALL ACQUAVIVA	3 - 1
(1) - disputata il 08/02/2025			(1) - disputata il 08/02/2025		
(2) - disputata il 10/02/2025					

GIRONE G - 2 Giornata - A		
INVICTUS LAM ACCADEMY	- WONDERFUL BARI S.SPIRITO	1 - 3
(1) PRO GIOVENTU NOICATTARO	- LEVANTE BITRITTO	5 - 1
(2) VIRTUS PALESE CALCIO	- IST. DI CAGNO ABBRESCSQ.B	- R
(1) - disputata il 10/02/2025		
(2) - da disputare il 10/03/2025		

UNDER 14 FASE 2**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/02/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
ARCOBALENO TRIGGIANO	- LEVANTE BITRITTO	2 - 0	(1) ACADEMY ALTAMURA	- REAL OLIMPIA GRAVINA	-
			AGON CLUB ALTAMURA	- TORITTO	1 - 10
			(1) - disputata il 03/02/2025		
GIRONE D - 1 Giornata - A					M
SANTO STEFANO MODUGNO	- SPORT GIOVANILE MOLFETTA	1 - 1			

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
(1) BARI S.P.A.	- ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA	7 - 0	(1) OLIMPIA BITONTO	- FORTITUDO A.D.	5 - 2
CALCIOMANIA	- FREE TIME AZZURRO	3 - 0	(2) REAL OLIMPIA GRAVINA	- AGON CLUB ALTAMURA	7 - 3
(2) INTESA SPORT CLUB BARI	- ARCOBALENO TRIGGIANO	1 - 1	SILVIUM GRAVINA	- ACADEMY ALTAMURA	7 - 1
(3) LEVANTE BITRITTO	- PAOLO DIGIORGIO	0 - 1	(3) TORITTO	- EVOLUTION ALTAMURA	-
(1) - disputata il 11/02/2025			(1) - disputata il 10/02/2025		
(2) - disputata il 12/02/2025			(2) - disputata il 09/02/2025		
(3) - disputata il 09/02/2025			(3) - disputata il 12/02/2025		
GIRONE C - 2 Giornata - A			GIRONE D - 2 Giornata - A		
(1) ACCADEMIA CALCIO MOLA	- POLIMNIA CALCIO	6 - 0	BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	- REAL OLIMPIA TERLIZZI	1 - 3
KIDS CLUB CONVERSANO	- ESPERIA MONOPOLI A R.L.	6 - 0	(1) REAL OLIMPIA TERLIZZISQ.B	- PRO CALCIO BARI	1 - 3
(2) LA QUERCIA	- SPORTLANDIA	0 - 0	(2) SPORT GIOVANILE MOLFETTA	- BRUNO SOCCER SCHOOL	-
(1) - disputata il 09/02/2025			(1) - disputata il 10/02/2025		
(2) - disputata il 11/02/2025			(2) - da disputare il 05/05/2025		
GIRONE E - 2 Giornata - A					R
(1) EVOLUTION ALTAMURA SQ.B	- NICK CALCIO BARI	1 - 3			
(2) LEVANTE AZZURRO S.R.L.	- INVICTUS LAM ACCADEMY	-			
(1) - disputata il 10/02/2025					
(2) - disputata il 12/02/2025					

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE**TERZA CATEGORIA**

GIRONE A 4/R 19-02-25 LA BARI SPORTIVA LIBERTY BARI S.S.D.AR.L. P

UNDER 17GIRONE B 1/A 19-02-25 PASSEPARTOUT AURORA BARI ARCOBALENO TRIGGIANO K
GIRONE C 1/A 02-02-25 SANTERAMO CALCIO GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. F**UNDER 15**GIRONE B 2/A 13-02-25 AGON CLUB ALTAMURA EVOLUTION ALTAMURA R
2/A 26-02-25 REAL OLIMPIA GRAVINA FORTITUDO A.D. P
GIRONE C 2/A 12-02-25 ACCADEMIA CALCIO MOLA ACADEMY BARI R
GIRONE D 1/A 01-02-25 MOLFETTA CALCIO SSD ARL SANTO STEFANO MODUGNO W
GIRONE G 2/A 10-03-25 VIRTUS PALESE CALCIO IST. DI CAGNO ABBRESCSQ.B R**UNDER 14**GIRONE B 1/A 03-02-25 ACADEMY ALTAMURA REAL OLIMPIA GRAVINA M
2/A 12-02-25 TORITTO EVOLUTION ALTAMURA R
GIRONE D 2/A 05-05-25 SPORT GIOVANILE MOLFETTA BRUNO SOCCER SCHOOL R
GIRONE E 2/A 12-02-25 LEVANTE AZZURRO S.R.L. INVICTUS LAM ACCADEMY R

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO
P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dai sostituti avv.ti Nicola De Mola e Giacomo Cuonzo, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Dr. Nicola Marzella (Delegato della Sezione AIA di Bari) nella riunione del 11 febbraio 2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARE DEL 8/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 8/ 2/2025 TERRIBILE SOCCER - LA BARI SPORTIVA

Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che al 45° minuto del 1° tempo a seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore a favore della società La Bari Sportiva i giocatori della società Terribile Soccer protestavano con veemenza in particolare il nr 9 Bangoura Kerfala per due volte accusava il DDG di razzismo;

che a seguito della trasformazione del calcio di rigore da parte della società La Bari Sportiva i giocatori della società Terribile Soccer riprendevano a protestare in maniera plateale, accerchiando il DDG;

che nel mentre il sig. signor Soumah Abdoulaye, n.11 della società Terribile Soccer, toccava il petto del DDG per tre volte chiedendogli, per altrettante volte ove abitasse;

che non essendoci più le condizioni di psicologiche adeguate per continuare stante la mancanza di indipendenza decisionale ed il turbamento emotivo, il DDG sospendeva definitivamente la gara;

tanto rilevato, questo Giudice Sportivo

DELIBERA

- di comminare alla società TERRIBILE SOCCER la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a favore della società LA BARI SPORTIVA ;
- di squalificare il calciatore BANGURA KERFALA per numero 2 gare;
- di squalificare il calciatore SOUMAH ABDOULAYE a tutto il 30 giugno 2025.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

TERRIBILE SOCCER
vedi delibera

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2025

SOUMAH ABDOULAYE (TERRIBILE SOCCER)
vedi delibera

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BANGOURA KERFALA (TERRIBILE SOCCER)
vedi delibera

AMMONIZIONE (III INFR)

ORLANDO GIANCARLO (LA BARI SPORTIVA) CAMARA ABOUBACAR (TERRIBILE SOCCER)

AMMONIZIONE (I INFR)

FATTY SEEDY (TERRIBILE SOCCER)

GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

SCIACOVELLI VINCENZO (LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GAGLIARDI MICHELE (LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

STUFANO NICOLO (ACADEMY GIOVINAZZO) BUSHATAJ GIULIANO (FULGOR MOLFETTA 2009)
GIOVINE PANTALEO (FULGOR MOLFETTA 2009) GIMMI MATTIA (MONOSPOLIS)

AMMONIZIONE (III INFR)

IESSI UBALDO MARCO (ACADEMY GIOVINAZZO)

AMMONIZIONE (II INFR)

AMORUSO MAURO (ACADEMY GIOVINAZZO) PASTORE DAVIDE (FOOTBALL ACQUAVIVA)
ENNI ANTONIO (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALABRESE ALESSIO (FOOTBALL ACQUAVIVA) SALVATORE ROBERTO PIO (LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 FASE 2

GARE DEL 8/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

ORLANDO ROBERTO (AVANTI ALTAMURA)
ACHILLE

ALLENATORI

SQUALIFICA

CAMERINO DAVIDE (SOCCER RUVO) 2 gare

AMMONIZIONE (I INFR)

SQUICCIARINI MATTIA (BITETTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE GENNARO GABRIELE (BIANCOROSSO MOLFETTA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

PALMISANO SILVIO (ACADEMY ALBEROBELL) CALCIO

AMMONIZIONE (I INFR)

D ORIA GRAZIANO (ACADEMY ALBEROBELL) CALCIO	BISCEGLIE GIANLUCA (ACCADEMIA CALCIO MOLA)
DI TERLIZZI COSIMO (BIANCOROSSO MOLFETTA)	NAPPI SIMONE (BIANCOROSSO MOLFETTA)
NAPPI TOMMASO (BIANCOROSSO MOLFETTA)	DE ROBERTIS MICHELE (BITETTO)
FAZIO TOMMASO (BITETTO)	NUGNES FRANCESCO (BITETTO)
SIGNORILE SAMUELE (BITETTO)	TACCARELLI MICHELE (BITETTO)
LOIUDICE DAVIDE (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)	MORAMARCO FRANCESCO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)
SAVINO GIUSEPPE FLAVIO (PELLEGRINO SPORT C.5)	ZEBELI ANTONIO (PELLEGRINO SPORT C.5)
COLASANTO ANDREA (SOCCER RUVO)	DE LUCIA LUIGI (SOCCER RUVO)
GUASTAMACCHIA ANDREA (SOCCER RUVO)	PORRO JACOPO (SOCCER RUVO)

GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA

META HEKTOR (SANTERAMO CALCIO) 2 gare

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PORRELLI MATTEO (ARCOBALENO TRIGGIANO)

Proferiva frasi irriguardose ed offensive nei confronti del Direttore di gara. (Art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.)

ROTOLO LUCA (REAL PUTIGNANO)

Proferiva frase irriguardosa ed offensiva nei confronti del Direttore di gara. (Art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIMONETTI PAOLO (SANTERAMO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

TURI ESTEBAN (ATLETICO NOCI)

BIANCOFIORE ANTONIO (NEW FOOTBALL ACADEMY BARI)

AMMONIZIONE (I INFR)

GISMONDI GIORGIO (ARCOBALENO TRIGGIANO)

DI NATALE DANIEL (ATLETICO CASAMAXIMA)

LAERA NATALE (ATLETICO NOCI)

RAGNINI DAVIDE (ATLETICO NOCI)

DE PAULIS NICOLO (IST. DI CAGNO ABBRESCIA)

MANZARI ANTONIO (IST. DI CAGNO ABBRESCIA)

SBLENDORIO GIOVANNI (PALO FOOTBALL CLUB)

SIFANNO GABRIEL (PALO FOOTBALL CLUB)

ROBERTO

D ONGHIA AYRTON (POLISPORTIVA NOCI)

RITELLA PAOLO (POLISPORTIVA NOCI)

DI GIUSEPPE GIOVANNI VITO (REAL PUTIGNANO)

SILLETTI ANTONIO (SANTERAMO CALCIO)

FORNARO ALESSIO (SPORTLANDIA)

GARE DEL 10/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

COLONNA DAVIDE (LEVANTE BITRITTO)

DE GIGLIO FRANCESCO (LEVANTE BITRITTO)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 FASE 2

GARE DEL 8/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

PIUMELLI GIUSEPPE (ACADEMY GIOVINAZZO)

SPAGNOLETTA TOMAS (BIANCOROSSO MOLFETTA)

GIANNINI GIOELE (MONOSPOLIS)
FRANCESC

AMMONIZIONE (I INFR)

MASTANDREA CORRADO (ACADEMY GIOVINAZZO)

BONGIORNO MATTEO (MONOSPOLIS)

MINOIA GABRIELE (MONOSPOLIS)

SEMERARO FRANCESCO (MONOSPOLIS)

AMERUOSO VITO (PALO FOOTBALL CLUB)

LAPIETRA MICHELE (POLIMNIA CALCIO)

COMO LUIGI MARCELLO (SOCCER RUVO)

MARIANI FRANCESCO (SOCCER RUVO)

GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

LOMBARDI DOMENICO (GINOSA) STANO ALESSIO (SANTERAMO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE VINCENZO EMANUELE (FORTITUDO A.D.) CARBONARA FRANCESCO (FREE TIME AZZURRO)
GIANNETTI ISMAELE (FREE TIME AZZURRO) MASI NICCOLO (PRO CALCIO BARI)
BIANCO SIMONE (SPORT GIOVANILE MOLFETTA) SASSO ANTONIO (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)

GARE DEL 12/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 20,00 AGON CLUB ALTAMURA
mancanza f.p.s.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

FORTUNATO PASQUALE (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARRACCHIA VINCENZO (AGON CLUB ALTAMURA) VICENTI VITO (AGON CLUB ALTAMURA)
COZZI RUBEN (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER MORETTI VINCENZO (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MURGESE LUCA (AGON CLUB ALTAMURA) TORTORELLI MICHELE (AGON CLUB ALTAMURA)
GIANVECCHIO NICOLA (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 FASE 2

GARE DEL 6/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

PLANTONE SALVATORE (FORTITUDO A.D.) TRIA PIETRO (FORTITUDO A.D.)

GARE DEL 8/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZALLI EMANUELE (FOOTBALL ACADEMY GIOIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIOTTA GABRIELE (POLISPORTIVA NOCI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CICCHELLI SERGIO	(ATLETICO BARI)	DAMBROSIO MAICOL	(AVANTI ALTAMURA)
LUPARIELLO	(AVANTI ALTAMURA)	MONTEMURNO TOMMASO	(AVANTI ALTAMURA)
ANGELANTONIO	(AVANTI ALTAMURA)	CAPORUSSO FRANCESCO	(FOOTBALL ACQUAVIVA)
TEDESCO CARLOALBERTO	(AVANTI ALTAMURA)	RENZELO TOMMASO	(FOOTBALL SANTERAMO) CLUB
LUCARELLI ROCCO	(FOOTBALL SANTERAMO) CLUB	GURI DEVIS	(FREE TIME AZZURRO)
SETTE FRANCESCO	(FOOTBALL SANTERAMO) CLUB	RIVERO GIANNINI MIKELE	(NOICATTARO)
SANTORO ALESSIO	(FREE TIME AZZURRO)	SALVATOR	(VIRTUS PALO)
GIOVINE ALESSANDRO	(SPORT GIOVANILE MOLFETTA)	SARACINO JOSEPH	(VIRTUS PALO)

GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LATORRE FABIO (SPORTLANDIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CONTE GIUSEPPE (KIDS CLUB CONVERSANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MASCIULLI MATTIA	(ACADEMY ALBEROBELL)	CALCIO	DURANTE ANTONIO	(ATLETICO NOCI)
MASI DONATELLO	(ATLETICO NOCI)		MASTROMATTEO	(BITETTO)
MORELLI FEDERICO	(BITETTO)		DOMINICK	(BITETTO)
QUARTO NICOLA	(BITETTO)		PORFIDO GIOVANNI	(BITETTO)
COLAIANNI GIOVANNI	(FENICKS BARI)		GAROFALO ALESSANDRO	(BRUNO SOCCER SCHOOL)
ZACCARO LUCA DONATO	(INVICTUS LAM ACCADEMY)		BOCCARDI SIMONE	(INVICTUS LAM ACCADEMY)
CONSOLE CARMINE	(LA QUERCIA)		SISTO ANTONIO	(KIDS CLUB CONVERSANO)
LUCARELLA ANTONIO	(SPORTLANDIA)		DI PIETRO MARCO	(SPORTLANDIA)
			CASCAVILLA	FILIPPO (WONDERFUL BARI S.SPIRITO)
			MARIA	

GARE DEL 10/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MARINO VITO (PALO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

PELAYO RUIZ RICHARD (CALCIO RAGAZZI VALENZANO)
ADRIAN

AMMONIZIONE (I INFR)

CAROLILLO MATTIA	(ACCADEMIA MONOPOLI)	CALCIO	DE BENEDICTIS MATTIA	(ATLETICO CASAMAXIMA)
VASILE GIUSEPP	(ATLETICO CASAMAXIMA)		GELAO MARCO	(LEVANTE BITRITTO)
SATOR GIUSEPPE	(MOLFETTA CALCIO SSD ARL)		GENTILE VITO	(MONOSPOLIS)
DAMALJA ALESSIO	(PALO FOOTBALL CLUB)		PALERMO CRISTIAN	(PALO FOOTBALL CLUB)
TEOFILO GIUSEPPE	(POLIMNIA CALCIO)			

GARE DEL 11/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

COSTANTINO FERNANDO (IST. DI CAGNO ABBRESCIA)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 FASE 2

GARE DEL 6/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

TAMBORRA MICHELE	(AGON CLUB ALTAMURA)	DEL VECCHIO GUGLIELMO	(SANTO STEFANO MODUGNO)
PORTINCASA GIOVANNI	(SANTO STEFANO MODUGNO)	AGOSTINACCHIO MICHELE	(SPORT GIOVANILE MOLFETTA)
ANNESE DAVIDE	(SPORT GIOVANILE MOLFETTA)	MITAROTONDA VITO	(TORITTO)

GARE DEL 8/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALTARELLI SAMUELE (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CARDINALE GIUSEPPE	(BALSIGNANO SCHOOL)	SOCCER	CALVELLO NICCOLO	(FREE TIME AZZURRO)
CELLAMARE MATTIA	(FREE TIME AZZURRO)		PISANO FRANCESCO	(FREE TIME AZZURRO)

MANDOLINO MICHELE (SILVIUM GRAVINA)

GARE DEL 9/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/ 2/2025 ACCADEMIA CALCIO MOLA - POLIMNIA CALCIO
Esaminati gli atti ufficiali: nel corso della gara la Società POLIMNIA CALCIO procedeva alla sostituzione di nr. 8 calciatori mentre per questo campionato ne sono previste un massimo di SETTE ;

DELIBERA

Infliggere alla Società POLIMNIA CALCIO la sanzione sportiva della perdita della gara di 6-0 in favore della Società ACCADEMIA CALCIO MOLA quale miglior risultato acquisito sul campo nonché l'ammenda di € 20,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

POLIMNIA CALCIO
vedi delibera

AMMENDA

Euro 20,00 POLIMNIA CALCIO
vedi delibera

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

RELLA FILIPPO ANTONIO	(AGON CLUB ALTAMURA)	RUGGIERO FLAVIO	(LEVANTE BITRITTO)
MASTRODONATO GIUSEPPE	(REAL OLIMPIA GRAVINA)		

GARE DEL 10/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

COLAPINTO ANDREA	ORLANDO (FORTITUDO A.D.)	ROCHIRA AUGUSTO	(FORTITUDO A.D.)
CASELLA GAETANO	CECERE (NICK CALCIO BARI)	LACIDOGNA ANDREA	(NICK CALCIO BARI)

GARE DEL 11/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

LOMBARDI MICHELE	(ACADEMY PUGLIA)	GRAVINA IN	MAURANTONIO ANDREA	(BARI S.P.A.)
------------------	------------------	------------	--------------------	---------------

GARE DEL 12/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

ARPINO FILIPPO

(EVOLUTION ALTAMURA)

TORNEI ATTIVITA' DI BASE

TORNEI ESORDIENTI MISTI - PULCINI MISTI PRIMI CALCI-PICCOLI AMICI S.S. 2024/2025 – NORME GENERALI

1. I tornei avranno inizio da sabato 26 Ottobre 2024 secondo le settimane stabilite sui calendari allegati al presente comunicato.
2. Per i tornei Esordienti e Pulcini ogni società dovrà presentare una lista di **max n. 20 calciatori**, mentre per i tornei Primi Calci e Piccoli Amici la lista è aperta per consentire al maggior numero di bambini tesserati di partecipare all'evento.
3. Uno stesso calciatore **NON** potrà fare parte delle diverse squadre della stessa società.
 - Nel caso che un giocatore di una stessa società prenda parte alle gare delle diverse squadre di una stessa categoria, **verrà assegnata la sconfitta a tavolino per la squadra che lo schiererà in campo e verrà assegnata una penalizzazione nella classifica di merito.**
4. Ogni calciatore dovrà essere regolarmente tesserato presso la società di appartenenza.
5. Prima di ogni partita ogni squadra dovrà presentare alla società ospitante, **30 minuti** prima dell'inizio della gara, una distinta in duplice copia degli atleti e degli accompagnatori, con i rispettivi numeri di maglia e numeri di matricola dei cartellini.
 - In caso che una squadra non consegnerà alla società ospitante prima del fischio di inizio, una distinta cartacea e i tesserini, la gara non avrà valenza in nessun caso, nemmeno con l'accordo delle due squadre.
6. Prima di ogni partita verrà effettuato il riconoscimento dei giocatori presenti in lista, con l'allenatore, e/o accompagnatore, e/o eventuale medico sociale solo se riconosciuto da tesserino, anch'essi presenti in lista;
 - Nel caso che una squadra presenti in panchina allenatori o accompagnatori non presenti in distinta, gli stessi saranno allontanati dal rettangolo di gioco.
7. Ogni squadra dovrà scendere in campo **POSSIBILMENTE** con maglie numerate, per facilitare il compito del **RICONOSCIMENTO**.
8. In caso di condizioni atmosferiche avverse, le squadre sono tenute a presentarsi sempre e comunque sul campo, e a decidere di comune accordo tra le tre parti, "squadra di casa" "squadra ospite", se svolgere o meno la gara.

- In caso che una delle due squadre non si presenti sul campo in condizioni atmosferiche avverse, o non avrà concordato con la società ospitante lo spostamento, avrà partita persa a tavolino per 3-0.

9. Per variazioni di gare da calendario saranno prese in considerazione solo se ci sarà accordo scritto tra le tre parti, squadra ospitante, squadra ospite e organizzazione, da inviare tramite mail a basesgsbari@gmail.com

- Non saranno prese in considerazione richieste di variazione entro 24 ore antecedenti l'orario e il giorno della gara;

10. Ammende o carico di società per infrazioni disciplinari – Mancato invio referto

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie, commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

a) Rinunce a gare

Per lo corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/ Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	515,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	1.549,00	351,00	77,00	46,00
4° rinuncia	2.852,00	515,00	103,00	61,00

N.8.: La Società che rinuncia per la terza volta a disputare gare è escluso dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale con relativa sanzione pecuniaria.

b) Mancata trasmissione referti gara

Entro 48 ore dallo svolgimento della gara DEVONO essere trasmessi i referti gara (in allegato) e relative distinte (in allegato) a mezzo mail a : basesgsbari@gmail.com
Qualora il referto non pervenisse alla scrivente Delegazione entro il termine di 7 giorni dalla disputa della gara, sarà applicata un'ammenda di Euro 10,00 per ogni referto mancante.

Per quanto riguarda i regolamenti di gioco si rimanda alla lettura del Comunicato Ufficiale n. 1 FIGC-SGS e successivi.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 13 febbraio 2025.**

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO'

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO



Roma, 12 febbraio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 46

Oggetto: Testo aggiornato al 31 dicembre 2024 delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo – Artt. da 25 a 38

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 6 – 2025

Oggetto: Testo aggiornato al 31 dicembre 2024 delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 36/2021
In materia di lavoro sportivo – Artt. da 25 a 38 –

Si riporta, di seguito, il testo aggiornato al 31 dicembre 2024, degli artt. da 25 a 38 del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, recanti disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Le norme di modifica ed integrative succedutisi nel tempo sono riportate in calce ai singoli commi, in corsivo.

Art. 25 – Lavoratore sportivo

1 -É lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite, anche Paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali (*comma modificato dall'art.13, comma 1, lett.a), del d.lgs. n. 163 del 5 ottobre2022 e dall'art.1, comma 17, lett. a), del d.lgs. n. 120 del 29 agosto 2023*)

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di verifica dello sport (*comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2023*)

1-ter-Le mansioni necessarie, oltre quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportive, sono approvate con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente (*comma inserito dall'art. 1, comma 17, lett. b), del d.lgs. n. 120 del 29 agosto 2023*)

(Circolare LND n. 55 del 26 febbraio 2024)

Sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato il DPCM del 22 gennaio 2024, firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel quale sono elencate le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive di cui all'art. 25, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 36, del 28 febbraio 2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche Paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.

Come è noto, l'art. 25 del decreto n. 36/2021, definisce, al comma 1, le seguenti figure di lavoratore sportivo: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara. Nel successivo comma 1-ter, viene stabilito che, oltre alle predette figure, sono considerati lavoratori sportivi i soggetti, tesserati ex art. 15 del decreto n. 36, che svolgono, dietro corrispettivo, a favore delle FSN, delle DSA, anche paralimpiche, degli EPS, le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, risultanti da un elenco, che entro il 31 dicembre di ogni anno viene pubblicato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCM -, che tiene conto delle comunicazioni effettuate dalle FSN e dalle DSA al Dipartimento per lo Sport per il tramite del CONI e del CIP.

Come previsto dall'art.37 del decreto n. 36/2021, non sono considerati lavoratori sportivi i soggetti che svolgono attività amministrative-gestionali e i professionisti iscritti all'Albo di competenza.

Per quanto riguarda la FIGC, le mansioni disciplinate dalle NOIF, dai Regolamenti della LND, del Settore Tecnico, del Settore Giovanile e Scolastico, dai Criteri Sportivi Organizzativi, dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle Disposizioni Organizzative delle Competizioni di Calcio a 7 Sperimentali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, che, pertanto, sono classificabili di "lavoro sportivo", sono le seguenti: **Collaboratori nella gestione sportiva delle società, dirigente accompagnatore, dirigente addetto agli arbitri, football social responsibility officer, responsabile Settore giovanile, osservatore, match analyst, dirigenti con funzioni tecniche, dirigenti federali con funzioni di carattere tecnico-sportivo, docenti formatori sportivi, omologatori dei campi da gioco (cd. fiduciari e vice fiduciari dei campi), accompagnatori dei minori, delegato alla gestione dell'evento, delegato ai rapporti con la tifoseria o supporter liaison officer, disability access officer e addetti antidoping (cd. chaperone).**

2.Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile (*comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/23*).

3.Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (*comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22*)

3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Associazioni Benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale secondo la normativa vigente (*comma inserito dall'art. 1, comma 17, punto 2, lett, c), d. lgs. n. 120/2023*).

4.ABROGATO (*art.13, c. 1, lett. e), d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163*).

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle Associazioni Benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della Società Sport e Salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei **volontari** di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente Decreto e preveda il versamento di un corrispettivo **superiore all'importo complessivo di euro 5.000,00 annui**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater*. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato, quando espleta la propria attività istituzionale, e ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate o sotto la loro egida (*comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22, poi sostituito dall'art. 13, comma 17, lett. d), d.lgs. n. 120/23 e da ultimo modificato dall'art. 3, comma 3, lett. a), d.l. 31/5/24, n.71, conv. L. n. 106 del 29 luglio 24*) -

(Circolare LND n. 40 dell'8 gennaio 2024)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per lo Sport e i Giovani, recante parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuito al personale delle Amministrazioni Pubbliche.

Il decreto – art. 1 – individua i parametri sulla base dei quali le Amministrazioni Pubbliche valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita di cui al D. Lgs. n. 36/2021, da parte dei dipendenti pubblici.

Le condizioni per rilascio dell'autorizzazione – art. 2 – da parte delle Amministrazioni titolari del rapporto di lavoro sono duplice e devono, come prevede il comma 5 dell'art. 2, sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

La prima condizione – comma 1, lett. a) – è l'assenza di cause di incompatibilità di diritto che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate.

Altra condizione – comma 1, lett. b) – è l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'Amministrazione.

Il comma 2 dell'art. 2 prevede che l'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

L'attività autorizzata – comma 3 - in relazione ai tempi di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è

assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le Amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non configga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno - comma 4 - verifica che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

(Circolare LND n. 17 del 1° agosto 2024) - L'art. 3 del D. L. n. 71 del 31 maggio 2024, conv. in L. n. 106 del 29 luglio 2024, che sostanzialmente non è stato modificato in sede di conversione, reca misure urgenti in materia di **lavoro sportivo** modificando parzialmente l'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 53, comma 2, del TUIR e gli artt. 25 e 29 del d. lgs. n. 36 del 2021.

Il comma 1 apporta modifiche all'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Con la lett. a) del comma 1, **viene inserita** al comma 6 dell'art. 53 del d. lgs. n. 16/2001, – che esclude dalla incompatibilità alcune prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (collaborazione a giornali, riviste, convegni, incarichi sindacali, ecc.), la **lettera f-ter** che consente le prestazioni di lavoro sportivo da parte dei dipendenti delle PP. AA., fino all'importo complessivo di 5.000,00 euro annui, sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista nell'assetto già vigente in tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo.

Il comma 6 in argomento, così come modificato con la norma introdotta dal d. l. n. 71 del 31 maggio 2024, prevede, pertanto, che i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche possono prestare, in qualità di **volontari**, la propria attività nell'ambito degli Enti sportivi – ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, anche Paralimpici, CONI, CIP e Società Sport e Salute S.p.A. – fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi, a essi si applica il regime previsto per le prestazioni dei volontari di cui all'art. 29, comma 2. Il terzo periodo dello stesso comma 6, modificato con la lett. a) del comma 3 dell'art. 3 del D. L. n. 71, stabilisce che qualora l'attività del presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi dello stesso d. lgs. n. 36/2021, e preveda il versamento di un corrispettivo **superiore alla soglia dei 5.000,00 euro annui**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni della richiesta. Decorso il termine suddetto, se non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

La successiva lett. b), integra il comma 11, del medesimo art. 53, inserendo - dopo il primo periodo, che prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al precedente comma 6, sono tenuti a dare comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente - **un altro periodo** che prevede che per le prestazioni di **lavoro sportivo** le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i **30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento**, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

All'art. 53, comma 2, del TUIR, è abrogata la disposizione recata dalla lettera a), che qualifica i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa, assimilabili ai redditi di lavoro autonomo. L'abrogazione porta a ritenere che i compensi corrisposti dalle ASD/SSD per attività di lavoro sportivo autonomo non esercitato abitualmente, quali quelle rese da soggetti che effettuano le mansioni previste dai regolamenti tecnici in modo occasionale, dovrebbero essere inquadrate tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l, del TUIR.

6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva competente, anche

Paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti, possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6 (*comma inserito dall'art. 13, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 163/22 e poi sostituito dall'art. 1, comma 17, lett. e), d.lgs. n. 120/63*)-

6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure Paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche Paralimpici, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, alla comunicazione all'interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del Codice per l'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente (*comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'art. 1. c. 17, lett. e), d.lgs. n. 120/23*)

6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio - dicembre 2023, possono essere effettuate senza incorrere in alcuna sanzione entro il 31 dicembre 2024 (*comma inserito con l'art. 16, comma 2-bis, d.l. 18/10/23, n. 145 e sostituito dall'art. 14, comma 2-bis, d.l. n. 215/23, conv. L. n. 18 del 23/2/24*)

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26

Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo.

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 e nell'articolo 2103 del Codice Civile *(come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, comma 18, lett. a), d.lgs. n. 120/23)*

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Società o Associazione Sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici. Non si applicano gli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 *(comma modificato dall'art. 1, comma 18, lett. b), d.lgs. n. 120/23)*

3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici *(comma modificato dall'art. 1, comma 18, lett. b), d.lgs. n. 120/23)*

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva, a norma dell'articolo 2123 del Codice Civile *(comma modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 poi dall'art. 1, comma 18, lett. d), d.lgs. n. 120/23)*

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la Società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli Arbitri oppure stabilire il numero degli Arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27

Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la Società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto-tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche Paralimpici; e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato (*comma modificato art. 1, comma 19, lett. a), d.lgs n. 120/23*)

5. La Società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche Paralimpici per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la Società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto (*comma modificato art. 15, comma 1, d.lgs. n. 163/22 e poi art 1, comma 19, lett. b), d.lgs. 120/23*)

6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto-tipo.

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Art. 28

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (art. sostituito dall'art. 16, d.lgs. n. 163/22)

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di **contratto di lavoro autonomo**, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (*lettera modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici (*lettera modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

3. L'Associazione o Società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'Associazione Benemerita, l'Ente di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse

comunicazioni al Centro per l'Impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'Ufficio Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro (*comma modificato art. 1, c. 20, lett. b), d.lgs n. 120/23*)

4. Per le collaborazioni coordinate continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di 15.000,00 euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga (*comma modificato art. 1, comma 20, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3, ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. (*comma sostituito dall'art.1, c. 20, lett. d), d.lgs. n. 120/23 e poi dall'art. 10-quarter, comma 1, d.l. n. 132/23, conv. dalla L. n. 17/23*) - (**Circolare LND n. 28 del 29 settembre 2023** – Con la disposizione apportata dall'art. 14-*bis*, del D. L. 29 settembre 2023, n. 132, conv. In L. n. 170 del 27 novembre 2023, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente ai periodi di paga da luglio a ottobre 2023, possono essere effettuati entro il 30 novembre 2023. (**Circolare LND n.27 del 20 novembre 2023**- Si fa seguito alle Circolari della LND, nn. 25 e 26, rispettivamente del 17 e del 20 novembre 2024, per illustrare i contenuti del decreto del 27 ottobre 2024 del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, e pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 16 novembre 2024.

Il decreto stabilisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico che l'Associazione o la Società Sportiva Dilettantistica nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'Associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.A., sono tenute a comunicare ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

*Come è noto, l'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, concernente il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, stabilisce, al **comma 3**, che i soggetti di cui sopra sono tenuti a comunicare al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche - RNASD - I dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo e che la comunicazione al Registro equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro in argomento, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego. La comunicazione deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale.*

*Il **comma 4** dell'art. 28 stabilisce, poi, che per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dallo stesso D. Lgs. n. 36, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro -LUL – può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RNASD.*

Il successivo **comma 5**, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3, ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti di cui al comma 4.

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il RNASD sono effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, mentre con riguardo agli adempimenti relativi al comma 4, le comunicazioni e l'iscrizione del LUL possono avvenire in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza dalla fine di ciascun anno di riferimento.

In sede di prima applicazione gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre. Con l'art. 14-bis introdotto dal Senato in sede di conversione in legge del D. L. n. 132 del 29 settembre 2023 – ma necessita ancora l'approvazione definitiva della Camera dei Deputati – ai predetti periodi di paga è stato incluso il mese di ottobre e la scadenza dei versamenti è stata prorogata al 30 novembre 2023.

Le disposizioni del decreto del 27 ottobre 2023, di cui al comma 5 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021, sopra riportato, pubblicato il 16 novembre 2023 si applicano anche alle comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro dilettantistico.

L'art. 2 del decreto 27 ottobre 2023 prevede, al comma 3, che le opzioni per comunicare le prestazioni di lavoro sportivo sono duplice. La prima consente l'utilizzo del RNASD, disponibile all'indirizzo **registro.sportosalute.eu** e la seconda, in alternativa, prevede la compilazione del modello **"UNILAV-Sport"**, utilizzando l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accedendo all'indirizzo **servizi.lavoro.gov.it**.

Il successivo comma 5 dell'art. 2 del decreto del Ministro per lo Sport stabilisce che le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso attraverso il RNASD, restano valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 28, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2021.

Lo stesso comma 5 prevede che in sede di prima applicazione il termine del trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, di cui all'art. 28, comma 5, del D. Lgs. n. 36, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per lo Sport per i rapporti di lavoro sportivo di tipo dilettantistico per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dal 1° luglio 2023.

La disposizione di cui sopra supera le indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che con la Circolare n. 2/2023, aveva previsto la sospensione delle comunicazioni attraverso il Registro in attesa della sua piena operatività.

L'art. 3 del decreto del Ministro per lo Sport precisa che per le comunicazioni mediante l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, viene adottato il modello **"Unilav-Sport"** di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del decreto. Per le comunicazioni mediante RNASD, l'ente sportivo procede secondo le indicazioni contenute nel regolamento del Registro medesimo.

Il successivo art. 4 del decreto precisa che in caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, cioè, la sanzione pecuniaria di importo da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore. Le sanzioni saranno irrogate dagli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza che trasmettono il rapporto relativo alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Articolo 28-bis

Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici (inserito dall'art. 1, c. 21, d.lgs n. 120/23)

1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline

sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi Olimpici Silenziosi (*deaflympics*), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra Nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i *deaflympics*, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.

2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi sportivi dei Corpi Civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.

Art. 29

Prestazioni sportive dei volontari – (rubrica modificata dall'art. 17, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22)

1. Le Società e le Associazioni Sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute s.p.a, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti (*comma modificato art. 17, c. 1, lett. a*), d.lgs. n. 163/22)

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A., purchè deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corripeso attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o

maggiori oneri a carico delle Amministrazioni di riferimento. **I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.** Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di **non imponibilità** previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonchè dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6 (*comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22, successivamente modificato dall'art. 1, comma 22, d. lgs. n. 120/23 e, infine, dall'art. 3, comma 3, lett. b), d.l. 31 maggio 24, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 24, n. 106*). (**Circolare LND n. 17 del 1° agosto 2024 - Il comma 3 dell'art. 3 del D. L. n. 71 del 31 maggio 2024, conv. In L. n. 106 del 29 luglio 2024, reca modifiche all'art. 29, del d. lgs. n. 36/2021, di quest'ultimo riscrivendone totalmente il comma 2).**

Con la lettera b) del comma 3 viene sostituito totalmente il precedente comma 2 dell'art. 29 del d. lgs. n. 36/2021. In sede di conversione in legge non sono state apportate sostanziali modifiche rispetto alla lett. b), del comma 3 del D. L. n. 71/24.

Il precedente comma 2 prevedeva che le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Il comma 1 dell'art. 29 stabilisce che le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche Paralimpici, i CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con fini amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

La nuova disciplina introdotta con l'art. 3, comma 3, lett. b), del D. L. n. 71, confermando il divieto di retribuire in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, le prestazioni dei volontari nell'ambito dello sport dilettantistico, prevede, nel testo riportato con la legge di conversione, che "Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A., purchè questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL".

I rimborsi in argomento **non concorrono a formare il reddito del percipiente.** Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di imponibilità previsti dall'art. 35, comma 8-bis – **5.000,00 euro** – e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento nonché dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6 - **15.000,00 euro**. Come, peraltro, è stato chiarito con la Circolare LND n. 29 del 1° giugno 2024, la nuova disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari sportivi introdotta con il comma 3, lett. b), dell'art. 3, del D. L. n. 71/24, nel testo convertito in legge, rende possibile, previa apposite delibere degli enti eroganti circa la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa siffatta modalità di rimborso, il riconoscimento di rimborsi forfettari, di fatto non legati a costi effettivi, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in luogo delle precedenti possibilità di rimborso previste dall'originario comma 2 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedevano anche una forma forfettaria, sulla base di autocertificazione, ma con importo non superiore a 150,00 euro mensili. E' da

ritenere, pertanto, che la norma sia stata inserita al solo fine di implementare la soglia di esenzione originariamente fissata a 150,00 euro. Tuttavia, sul punto occorreranno chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

*E', poi, confermato che gli importi in argomento, **non** concorrono a formare il reddito del percipiente ma, al superamento dei limiti, concorrono ai fini della imponibilità INPS – 5.000,00 euro annui – e ai fini della base imponibile IRPEF – 15.000,00 euro annui –*

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva (*comma modificato dall'art. 17, lett. c), d.lgs. n. 163/22*)

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30

Formazione dei giovani atleti

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di Laurea Magistrale), LM-47 (Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie), la LM-67 (Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative), nonché la LM-68 (Scienze e Tecniche dello Sport).

1.bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 16 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente, e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva ma anche culturale-sociale dei giovani atleti (*comma inserito dall'art. 1, c. 23, d.lgs. 120/23*)

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio Nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.

3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La Società o Associazione Sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'Istruzione, e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, e 32, 33, 34.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'Istruzione, e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione Europea.

7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle Società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre Nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana Giuoco Calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

7-bis. Per le Società Sportive Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*comma aggiunto dall'art. 18, c. 1, lett. b), d.lgs 163/22*)

Art. 31

Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al **1° luglio 2025 – (art. 12 d.l. n. 89/2024)** per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito (*comma modificato dall'art. 19, c. 1, lett. a), nn. 1 e 2, d.lgs. n. 163/22, dall'art. 16, c. 2, d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022, conv. con modificazioni, L. 24 febbraio 23, n. 14, dall'art. 1, c. 24, lett. a), d.lgs. 120/23 e dall'art. 12, c.1, lett. a), d.l. 29 giugno 24, n. 89, conv. L. 8 agosto 24, n. 120*) - (*Con l'art. 41 del D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 110 del 10 agosto 2023, è stato stabilito che "A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, l'articolo 31, comma*

1, del decreto legislative del 28 febbraio 2021, n. 36, **non** si applica agli atleti che non hanno rapporti di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36 del 2021).

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le Società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione (*lettera modificata dall'art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22*)

b) le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione (*lettera modificata dall'art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22*)

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate approvano i regolamenti di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il **1° luglio 2025** (*termine stabilito con l'art. 12, del D. L. n. 89/2024*) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti. (*comma modificato dall'art. 16, c. 2-bis, d.l. n. 198/22, conv. dalla L. n. 14 del 24 febbraio 23, dall'art. 1, c. 24, lett. c), d.lgs. n. 120/23 e dall'art. 12, c. 1, lett. b), d.l. n. 89/24, conv. L. 8 agosto 24, n. 120, che dispone la proroga di un anno, e quindi al 30 giugno 2025, del termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti prima dell'entrata in vigore – 1° luglio 2023 – della riforma dello sport*).

Art. 32

Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della Salute, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le norme di cui al comma 1 possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per

ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 25, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria, il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 25, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle Società e Associazioni Sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

7. In caso di istituzione della scheda sanitaria, il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 25, lett. d), d.lgs. n. 120/23*).

Art. 33

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva è rilasciata dal Medico competente di cui all'art.2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal Medico Sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*partecipazione per i lavoratori autonomi a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza e beneficiare della sorveglianza sanitaria*) – (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 26, lett. a), d.lgs. n. 120/23*).

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo (*comma modificato dall'art. 16, c. 3-bis, d. l. n. 145/23, conv. dalla L. n. 191 del 15 dicembre 2023*)

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia

e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità é pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione é quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/22*)

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro della Salute e con l'Autorità Delegata per le Pari Opportunità e la Famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle Società e Associazioni Sportive, tra cui la designazione di un Responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il Decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del Responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successive riaffiliazioni (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22*) e poi *dall'art. 1, c. 26, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 34

Assicurazione contro gli infortuni

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze

privatistiche. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo (*comma modificato dall'art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 120/2023*)

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi (*art.1, comma 27, lett. b), D. Lgs. n. 120/2023*).

4. Per gli sportivi dilettanti di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, la tutela assicurativa obbligatoria è prevista nel medesimo articolo 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4, del presente decreto (*comma modificato dall'art. 22, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22*)

Art. 35

Trattamento pensionistico

1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile, operanti nei settori professionistici.

2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme (*comma modificato dall'art. 23, c.1. lett. a), d.lgs. n. 163/22*)

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso Società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo hanno diritto di optare, entro il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento (*comma modificato dall'art. 14, c. 2-ter, d. l. n. 215/23, conv. L.23 febbraio 2024, n. 18*)

4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro

carriera agonistica, abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.

5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate (*comma modificato dall'art. 23, c.1, lett. b), d. lgs. n. 163/22 e dall'art.1, c. 28, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 24 per cento (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/22*)

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art.2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22*)

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 163/22*)

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22*)

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al Fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22*)

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22*)

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta mediante apposita

funzione telematica istituita nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 28, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

8-sexies. Alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente ad euro 100.000,00, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia o di versamento grava sulle predette Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2, titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-septies. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies, nonchè sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo Sport che verifica i dati del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - ai sensi degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-octies. Le Società Sportive Dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies, pubblicano nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-decies. Per le finalità di cui al comma 8-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al Bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies.

8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del Bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio Bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

Art. 36

Trattamento tributario

1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, é soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, é fatta salva l'applicazione delle norme del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le Società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche che abbiano optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

I commi 5 e 7 sono stati abrogati con l'art. 24 del d. lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, che ha modificato il successivo comma 6 e introdotto i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito complessivo del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (comma sostituito dall'art. 24, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 29, d. lgs. n. 120/23)

6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare (comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22)

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive Professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro (comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22)

6- quater. Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22*)

(Il comma 2-quater dell'art. 14 del D. L. n. 215 del 30 novembre 2023, convertito in L. n. 18 del 23 febbraio 2024, stabilisce che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021, versate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – 29 febbraio 2024 – al 31 dicembre 2024, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di euro 300,00, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte).

7- Abrogato

8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati di cui all'articolo 16, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto (*comma abrogato dall'art. 12-quater, c. 2, del d. l. 21 marzo 22, n. 21, conv. L. 20 maggio 22, n. 51*)

Art. 37

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, è oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile. Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali (*comma modificato dall'art. 25, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 30, lett. a), d. lgs. n. 120/23*)

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 34, comma 1, secondo periodo, *comma modificato dall'art. 25, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6 (*comma sostituito dall'art. 25, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22, e poi modificato dall'art. 1, c. 30, lett. b), d. lgs. n. 120/2023*)

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. Abrogato (Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35 – comma abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), d. lgs. n.163/2022)

Art. 38

Area del professionismo e del dilettantismo

1. L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP per quanto di competenza, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI e il CIP per quanto di competenza, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport (*comma modificato dall'art. 26, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 31, d. lgs. n. 129/23*)

1-bis. L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società costituite ai sensi di quanto previsto agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del Terzo Settore di cui al successivo comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria (*comma aggiunto dall'art. 26, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

1-ter. Agli enti del Terzo Settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata (*comma aggiunto dall'art. 26, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

Si riporta, di seguito, uno stralcio della Circolare LND n. 36 del 19 dicembre 2024 il cui oggetto è: Riforma fiscale – Decreto Legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024 recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF – IRES – Decreto MEF del 10 dicembre 2024) -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024, recante revisione del regime impositivo dei redditi – IRPEF/IRES, in attuazione dell'art. 5 della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023.

Pur non contenendo norme che interessano lo sport, si ritiene opportuno riportare alcune delle disposizioni che possono interessare la generalità dei contribuenti e, in particolare quelle recate dall'art. 3 – Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente - e dell'art. 5 – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo –

Art. 3 - Revisione della disciplina dei redditi di lavoro dipendente

La lett. a) del comma 1, modifica l'art. 10, comma 1, lett. e-ter del TUIR che consente - oggi - di dedurre dal reddito complessivo i contributi versati, fino ad un massimo di 3.615,20 euro, ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Per effetto della norma in esame viene previsto che per dedurre le predette somme è necessario che i fondi sanitari integrativi siano iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

La lett. b) modifica in più punti la disciplina per la determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF, contenuta nell'art. 51 del TUIR.

Il comma 3 dell'art. 51 prevede, a legislazione vigente, che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Con le modifiche apportate dal n. 2.1 della lett. b) del comma 1, si dispone che il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, venga determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Inoltre, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai propri dipendenti complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 248,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

La lett. b), n. 3), modifica il comma 5 dell'art. 51 TUIR, in tema di indennità di trasferta o missione. Nell'ipotesi di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino ad uno specifico importo massimo giornaliero. Concorrono, invece, a formare il reddito le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate e documentate. Cade l'obbligo secondo cui le spese di trasporto dovevano essere comprovate da documenti provenienti dal vettore.

Con il successivo art. 4 viene stabilito che le norme introdotte dal precedente art. 3 si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 5 – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo –

L'art. 5 introduce delle modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo, prevedendo:

- l'estensione del regime di tassazione separata per alcune plusvalenze;
- l'introduzione, in analogia a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo;
- la conferma del principio di cassa quale criterio di imputazione temporale del reddito;
- un'apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relativa a taluni beni ed elementi immateriali;
- l'introduzione del principio di neutralità fiscale – mancata realizzazione di plusvalenze/minusvalenze – con riferimento ad una serie di operazioni straordinarie.

In particolare, il comma 1, lett. b). sostituisce l'art. 54 del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Si introduce il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito in argomento.

E' stabilito che "il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d'imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione delle ritenute".

Il riferimento al momento di effettuazione delle ritenute costituisce una deroga al principio di cassa ed è stato introdotto in quanto il momento della percezione del compenso può risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente, qualora quest'ultimo non sia regolato in contanti. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve corrispondere a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente. Resta fermo che nel caso in cui il compenso non sia soggetto a

ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d'imposta in cui è stato percepito secondo l'ordinario criterio di tassazione di cassa.

Il comma 2 dell'art. 54, nel nuovo testo, indica le somme che non concorrono a formare il reddito:

Trattasi:

- a)- dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (peraltro, già previsto nell'ultimo periodo dell'art. 54, oggi vigente);
- b)-del rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c)-del riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di attività e per i servizi a essi connessi.

Il successivo comma 3 prevede che le spese all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Il nuovo art. 54-*bis* descrive le condizioni necessarie affinché possano concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo le plusvalenze di beni mobili strumentali e le cessioni del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni mobili o immobili strumentali.

Il comma 1 dell'art. 54-*bis* dispone che le plusvalenze dei beni mobili strumentali concorrono a formare il reddito se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente arte o professione o a finalità estranee all'arte o alla professione.

Il successivo comma 2 prevede che la plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c), dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato del bene.

Il nuovo art. 54-*ter* dispone in materia di rimborsi e riaddebiti.

Il comma 1 dell'art. 54-*ter* dispone che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il successivo comma 2 dispone che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b), non rimborsate da parte del committente, sono deducibili a partire dalla data in cui:

- a) Il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato uno degli istituti di regolazione disciplinati dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
- b) La procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- c) Il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
- d) Il comma 5 prevede che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b), di importo non superiore a 2.500,00 euro, che non sono state rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

Il nuovo art. 54-*quinqies* reca, al comma 1, la disciplina della deduzione dei beni strumentali nonché dei canoni di locazione finanziaria dei medesimi. Per i beni strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei, con decreto del Mef, ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta. E' consentita la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,40 euro.

Il nuovo art. 54-*septies* disciplina la deducibilità di altre tipologie di spese.

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Sono integralmente deducibili, entro il limite di 10.000,00 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno e, entro il limite annuo di 5.000,00 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità.

Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro, agli ascendenti dell'artista o professionista.

I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito dei percipienti.

Il nuovo art. 54-*opcties* reca norme volte a specificare l'ammontare di alcune tipologie di redditi da assimilare fiscalmente a quello di lavoratore autonomo. I redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni. La partecipazione agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di S.p.A., Società in accomandita per azioni e a r.l. e le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito.